


Studio Legale
Avv. Eliodoro Antonio SAVINO
Via Monfalcone 62 -76121 BARLETTA
Tel e fax 0883538640 - email: elio.savino@tiscali.it
pec: eliodoroantonio.savino@pec.ordinedegliavvocatitrani.it



N. 6392/16

TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 CPC PER IMPUGNATIVA DI TRASFERIMENTO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE

Per la Prof.ssa Angela Pia SAVINO nata a Barletta il 26/11/1966 e residente in Trani alla Via Ugo La Malfa 4 (C.F. SVNNLP66S66A669Z), elettivamente domiciliata in Barletta alla Via Monfalcone 62, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce del presente atto dall' Avv. Eliodoro Antonio SAVINO, (C.F.SVNLRN58R19A669W), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax 0883/538640 e/o alla PEC eliodoroantonio.savino@pec.ordinedegliavvocatitrani.it

-ricorrente

contro


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

C.F. 80185250588, in persona del Ministro legale rappresentante pt con sede a Roma nel viale Trastevere n 73/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Bari,

- resistente

PREMESSA

1. L'odierna istante ha superato pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso a ruolo di appartenenza (classe di concorso A19), indetto con D.M. del 13\05\1999 ai fini abilitanti e per l'accesso al ruolo del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di II grado nella Regione PUGLIA; ha partecipato nuovamente e, ancora una volta, superato sempre per la classe di concorso A19, il successivo concorso ordinario per esami e titoli indetto per D.D.G. 01\04\1999 questa volta solo ai fini del punteggio e non dell'abilitazione, poiché già acquisita, sempre per l'accesso al ruolo del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di II grado nella Regione PUGLIA,; infine ha conseguito il 17/06/2008, presso SSIS PUGLIA titolo di specializzazione al sostegno per la scuola secondaria di II grado.
2. Assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento nel sostegno (SS) con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d fase "C" del piano assunzionale previsto dalla L. n. 107\2015 doc sub 1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dalla stessa accettato ai sensi e nei termini dell'art 1, comma 102, della L. nr, 107/2015 doc sub 2, è stata assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 al liceo Vito Fornari di Molfetta (doc. 1 contratto di lavoro).
3. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l' odierna ricorrente.



4. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.
5. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità registrata al prot. n. 0000241 del 08/04/2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 08/04/2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. A), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2 non più due ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:
- FASE A:** (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e da quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- FASE C:** prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
- FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).
6. Al fine del presente giudizio, si precisa che l'odierna istante, essendo stata assunta nell'anno scolastico 2015/16 da graduatorie ad esaurimento, ha partecipato alla fase C della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale, giusta domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentata il 27 maggio 2016 e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari il 18 luglio 2016 (doc. 2). Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente, sia pur tenendo conto del punteggio maturato, ha espresso la preferenza per l'attribuzione di un ambito ubicato nel comune di residenza (Trani), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, nelle provincie limitrofe rispetto a quella di Bari, ovvero, in via ulteriormente

gradata, nelle regioni limitrofe alla Puglia, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili) e di province (nel limite delle n. 100 preferenze di province esprimibili), come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedure di mobilità obbligatoria, che si produce ed alle quali si rimanda (doc sub 2).

7. I punteggi riconosciuti in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità sono stati i seguenti:
- punteggio base 28;
 - punteggio aggiuntivo su sostegno 12;
 - punteggio ricongiungimento coniuge 6

Il Miur , ha omesso di attribuire 3 punti per il figlio minore di anni 18 che era stato indicato nella autocertificazione. Di conseguenza il punteggio che l'algoritmo doveva utilizzare per calcolare la vicinorietà sarebbe dovuto essere di 49 anziché quello indicato nella lettera di notifica pari a 46. Ciò non è stato fatto costituendo motivo di censura a danno della ricorrente.

8. Al termine della predetta procedura di mobilità , con comunicazioni trasmessa dal Ministero resistente tramite mail del 13/08/2016, l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio a decorrere dal 01/09/2016, presso: Toscana ambito 22 (doc. 3).
9. Così come previsto dalla nota 2810 del 22/08/2016 del MIUR, l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato, avverrà poi a seguito di chiamata diretta del DS, ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente che, nel caso di specie, per la ricorrente è stata Prato.
10. La ricorrente ha proposto istanza di tentativo di conciliazione ex art 135 CCNL e 17 comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 4).
11. Non essendo stata ad oggi disposta la convocazione della ricorrente da parte Ufficio Scolastico provinciale di Bari e sussistendo, come si rileverà più specificamente nella successiva esposizione, entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con il presente ricorso si chiede la sospensione dell'efficacia degli impugnati provvedimenti di trasferimento per i seguenti

MOTIVI

Violazione delle norme di procedura di mobilità (art 1 comma 108, L. 107/2015 – art. 6 del CCNI sulla mobilità – art. 9 commi 10 e 17 dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità – mancata assegnazione posti vacanti e disponibili - errato calcolo punteggio base e di conseguenza illegittimità e paradossale trattamento di maggior favore ricevuto da alcuni candidati (anagraficamente più giovani), che hanno ricevuto o conservato la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dall' odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito assegnata alla candidata - mancata assegnazione di posti in ambiti per cui è stata espressa la preferenza dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnato a candidati della fase D (che avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della fase C

1- Violazione per mancato utilizzo dei posti vacanti e disponibili così come previsto dall'art 6 del CCNI

Art 6 del CCNI , sulla mobilità nella parte relativa alla fase C, prevede che " *Gli assunti nella fasi B e C del piano assunzionale anno 15/16, provenienti da GAE, partecipano a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16.*

In realtà quanto indicato nell'art. 6 è stato ampiamente disatteso dal MIUR, visto che i cosiddetti posti vacanti e disponibili non sono stati assegnati ai docenti, nel caso di specie della ricorrente al sostegno, determinando poi il suo trasferimento nell' ambito 22 Toscana. La prova la si evince dal decreto 3961 emesso, in data 29/07/2016, dall'USR per la regione Puglia (doc nr. 5 e sub 5), con detto documento venivano istituiti 1128 posti di sostegno in deroga. Detti posti che erano già noti a questo ufficio dal 29/04/2016 , termine prorogato al 30/06/2016 solo nel caso in cui vi fossero occorse variazioni rispetto alla situazione di diritto, dovevano e potevano essere utilizzati dal MIUR per la mobilità nazionale invece, sono stati per motivi che non trovano alcuna legittimazione normativa, volutamente sotterrati e poi riesumati a fine trasferimento. Detto comportamento illegittimo nullo e/o annullabile ha alterato in maniera vistosa la disponibilità effettiva dei posti vacanti e disponibili per la provincia Bari rappresentando ciò una grave danno per l'istante che, con il punteggio di 49 punti, non si è vista assegnare l'ambito richiesto in Puglia.

Prova documentale è il bollettino dei movimenti USP di Lecce (doc. n. 6), da dove si evince come siano stati attribuiti posti solo alla fase "B" della mobilità mentre, alcun posto, è stato attribuito alla fase "C"; quegli stessi posti che, in data 19/08/2016 sono stati riesumati. (doc. sub 6).

La mancata comunicazione della disponibilità effettiva dei posti al sistema informatico ne ha falsato i risultati, determinando per la scrivente la sua mobilità in altro ambito, risultato questo contrario alla legge, alle norme imperative, ai regolamenti e persino alle consuetudini.

2- Violazione delle norme della procedura di mobilità per errore nel calcolo del punteggio ed omessa valutazione delle preferenze formulate dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda obbligatoria di mobilità

A sostegno di detta violazione, si evidenzia come motivo di censura l'errore sul punteggio base. Dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR, TOSCANA (v. doc. n. 7), l'istante ha potuto verificare che, nel punteggio considerato utile ai fini della procedura di mobilità, non è stato incluso né il punteggio aggiuntivo (6 punti) previsto per il ricongiungimento al coniuge, né quello (3 punti) per il figlio minore di anni 18 in contrasto con il punteggio autocertificato. Di conseguenza la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità solo con il punteggio base (40). Nessuna norma prevista dal contratto collettivo sulla mobilità stabilisce che il punteggio di punti 6 possa - e debba- essere riconosciuto solo nel caso in cui venga assegnato

l'ambito ricompreso nel Comune di residenza del coniuge ed inoltre, non è stato neppure considerato l'ulteriore punteggio per il figlio minore. Qualora fossero stati riconosciuti i predetti 9 punti, la ricorrente avrebbe ricevuto l'assegnazione ad ambiti più favorevoli rispetto a quello assegnato, attribuiti invece a candidati con punteggio inferiore, o comunque ad ambiti in numero d'ordine più favorevoli secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente. La prova di quanto appena dichiarato, la si evince dall'esito della procedura di mobilità per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa fase e che è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante in data 13/08/2016 e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità. Sulla base dell'esame di detto bollettino, le OO.SS. hanno elaborato tabelle riepilogative dalle quali si è potuto verificare che per la classe di concorso di interesse dell'odierna ricorrente (SS Sostegno) esistono numerosi candidati che hanno partecipato alla medesima fase C e che hanno ricevuto dall'amministrazione con punteggio inferiore o uguale ma anagraficamente più giovani, una sede ubicata in un ambito per cui è stata espressa preferenza della ricorrente con priorità rispetto a quello a lei assegnata. Si indicano di seguito, per la medesima classe di concorso della ricorrente (SS sostegno), le provincie ordinate secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda della ricorrente, la priorità rispetto all'ambito assegnato, (Emilia 56 Marche 57, invece dell'assegnata Toscana preferenza 98 e provincia Prato n. 164) i nominativi dei candidati ed il relativo punteggio che parte da punti addirittura inferiori anche a quello erroneamente assegnato alla ricorrente (punti 40). (v. doc n. 8)

REGIONE	PROVINCIA	AMBITO	NOME	FASE	PUNTEGGIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	BELLUCCI ELISA	C	38
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	MADONNA PATRIZIA	C	38
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	PRENCIPE ANTONIA	C	38
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	SCIANCELEPORE MARIA IMM.	C	38
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	STOICO NICOLA ANTONIO	C	38

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	SORGI TANIA	C	38
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	CARNEVALI SABINA	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	DALOISO PATRIZIA	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	DE ASCANIS SELENE	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	FRADUSCO MICHELE	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	PANIELLO LUIGI	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	PREVITERO ROBERTOFASE	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	RUSSO LUIGI	C	39
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	SCIPIONI PAMELA	C	39
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	LANCELLOTTI CANIO	C	40
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	DI ROSA MARIA CRISTINA	C	40
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	ARCIERI GIANCARLO	C	41
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	SANTUCCI DONATELLA	C	41
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	DELGAUDIO DANIELA	C	42

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	DEMARCO CARMELO	C	42
MARCHE	PESARO	9	DIPIETRO STEFANIA	C	42
MARCHE	PESARO	9	PLACELLA GIOVANNA	C	42
MARCHE	PESARO	9	PRATTICHIZZO MICHELE	C	42
MARCHE	PESARO	9	TARSITANO ANGELA	C	42
MARCHE	PESARO	9	ZITA FABIO	C	42
MARCHE	PESARO	9	MARZOVILLI PATRIZIA	C	43
MARCHE	PESARO	9	PADOVANO ILARIA	C	43
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	4	LUCHETTI ELISA	C	43
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	22	BRUNI SARA	C	43
MARCHE	ANCONA	1	PADALINO ROSALBA	C	44
MARCHE	ANCONA	1	SCALZONE MONICA	C	44
MARCHE	ANCONA	1	TRONO GIUSEPPINA	C	44
MARCHE	ANCONA	1	PIERINA TIZIANA	C	44
MARCHE	ANCONA	1	FULVIO ANNA	C	44
MARCHE	ANCONA	1	TALENTI ROSA	C	45

MARCHE	ANCONA	1	PATRUNO MARIANGELA	C	45

3- Violazione della procedura di mobilità intervenuta assegnazione di posti in ambiti per cui è stata espressa la preferenza dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnato a candidati della fase D (che avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della fase C).

La circostanza che le preferenze espresse dalla ricorrente non sono state considerate e valutate, nell'individuazione dell'ambito assegnato al termine della procedura di mobilità, risulta ulteriormente confermata se si considerano, oltre agli ambiti non assegnati gli ambiti assegnati a diversi a differenti candidati.

Vista l'odierna procedura d'urgenza, al fine di far rilevare, in modo evidente ed incontestabile la sussistenza anche del predetto vizio della procedura, che si riflette sui provvedimenti impugnati, ci si riferirà, in particolare, alla posizione dei candidati collocati su ambito al termine della differente e successiva fase "D" della procedura di mobilità. La citata norma contrattuale (art 6 CCNI) prevede in modo chiaro ed inequivocabilmente che la predetta fase D della mobilità si svolge "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alla fase precedente"

La logica è coerente: i docenti che hanno diritto a partecipare a domanda alla predetta fase D sono quelli già favoriti nelle precedenti fasi della mobilità rispetto ai docenti assunti da graduatorie ad esaurimento.

La norma pertanto prevede che, una volta che i predetti docenti decidono di presentare domanda per altra provincia partecipano alla procedura di mobilità in una fase successiva (fase D) rispetto a quella (fase C) dei docenti coinvolti obbligatoriamente nella procedura di mobilità nazionale e nei limiti dei posti rimasti disponibili al termine della fase C e vengono assegnati ad un ambito e non a una scuola proprio come i docenti assunti in fase.

Ebbene, in contrasto con la disciplina illustrata, considerato l'ordine delle preferenze espressa dalla ricorrente ed esaminando il bollettino dei movimenti degli ambiti per il sostegno pubblicato dal MIUR (doc. 9), emerge che i candidati che partecipavano alla fase D della procedura sono stati assegnati ad ambiti per i quali la ricorrente ha espresso la preferenza con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Quanto sopra esposto è comprovato dalla tabella che segue nella quale sono indicati gli ambiti, i candidati che hanno partecipato alla fase D, l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità

Provincia/ Ambito	Nr. d'ordine domanda mobility del	Nominativo candidato assegnato	Fase procedura mobility candidato assegnato	
ABBRUZZO TERAMO	33 rispetto al 164	VITERITTI COSIMINA	D	
EMILIA ROMAGNA PIACENZA	56 rispetto al 164	PERAGINE VALERIA E CATERINO RAFFAELE -	D	

Anche in questo caso è evidente che i predetti candidati sono stati illegittimamente preferiti alla ricorrente, che ha espresso preferenza per quei posti con priorità rispetto a quello assegnato.

Ricollegandosi al primo motivo di censura, si rileva che, anche sotto il suddetto profilo, emerge in modo evidente la contraddizione esistente tra i docenti, al termine della fase C e l'esistenza di docenti collocati su ambito in fase D, che presuppone l'esistenza di ambiti disponibili al termine della fase C.

Nella presente sede si chiede la sospensione - anche inaudita altera parte - dei provvedimenti di trasferimento impugnati, avendo le ricorrenti diritto di concorrere sui posti assegnati ai candidati della Fase D della procedura di mobilità, con priorità rispetto a questi ultimi.

- 4- **Violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento** - Il concorso su base regionale a cui ha partecipato la ricorrente - Il carattere e l'efficacia provinciale delle graduatorie dalle quali sono state assunte - **Violazione dell'obbligo di motivazione** - **Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità della P.A.** - **Comprovata fallacità ed erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR ed assenza di verifica dei risultati del predetto algoritmo (sia in merito ai punteggi attribuiti che in merito alle precedenza accordate)** - **Illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento** - **Omessa valutazione del punteggio aggiuntivo (punti 6) per ricongiungimento al coniuge, riconosciuto in sede di convalida della domanda di mobilità.**

L'odierna ricorrente, nell'anno 2015, ha accettato la proposta di assunzione formulate dal MIUR, confidando in buona fede nella conferma, anche per i successivi anni scolastici, della sede di servizio loro assegnata in sede di nomina.

Si ricorda che le graduatorie ad esaurimento in base al cui scorrimento le ricorrenti hanno ricevuto la chiamata e la proposta di nomina hanno validità ed efficacia a livello provinciale (provincia di Bari).

La ricorrente è stata inserita nelle predette graduatorie a seguito di superamento di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli di insegnamento nella Regione Puglia per la classe di concorso A019 e sul sostegno sempre per la provincia di Bari.

Anche nella proposta di assunzione la provincia assegnata alle ricorrenti, ossia Bari, non risulta in alcun modo indicata come provvisoria e del resto tale provincia, non a caso, coincide con quella di efficacia della graduatoria della quale la ricorrente è stata assunta.

La buona fede della ricorrente ed il legittimo affidamento delle stesse alla conferma della sede/provincia di nomina è comprovato dal fatto che la stessa ha finanche rassegnato le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in cui era occupata.

In particolare, era in precedenza dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato nell'istituto scolastico Boccardi di Termoli ed ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito della proposta di assunzione ricevuta dal Ministero resistente, con decorrenza 01/12/2015

La predetta ricorrente, vista anche la sua situazione familiare - che si illustrerà più analiticamente nel successivo motivo di ricorso - se avesse anche solo ipotizzato la possibilità di un successivo trasferimento presso una sede di lavoro ubicata a così notevole distanza da quella di prima assunzione, non vi avrebbe aderito. Non è superfluo ricordare che, nella domanda di mobilità dalla stessa presentata obbligatoriamente, la ricorrente ha espresso, come prima preferenza, l'ambito nel quale è ubicata la città di residenza e, a seguire, tutti gli ambiti della provincia di nomina.

Risulta sintomatico che l'esito della procedure di mobilità, a cui è seguito, in base a quanto sopra esposto, il trasferimento coatto della sede di lavoro, sia stato comunicato alle ricorrenti, dal Ministero, con mail del 13/08/2016, avente il seguente contenuto: "...Le comunichiamo che per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso...").

Dal tenore della predetta comunicazione, sembra che sia stato disposto un trasferimento su domande e comunque un trasferimento presso la sede prescelta dal candidato.

Vero è, invece, che l'intervenuto trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro non solo differente da quella di prima assunzione, ma anche ubicata al confine opposto della nazione, lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

L'individuazione della sede del trasferimento è inoltre avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito alla ricorrente, ne consente ad alcun soggetto differente dal Ministero, la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenzae l'osservanza delle preferenze espresse dagli stessi candidati, secondo la disciplina prestabilita.

Dal bollettino dei movimenti dei candidati pubblicato dal MIUR, al termine della procedura di mobilità, non è dato evincere i criteri di attribuzione dei punteggi (ad alcuni dei candidati sono stati riconosciuti punteggi altissimi, senza alcuna possibilità di verifica, alto stato, della correttezza dell'attribuzione), ne se siano state o meno riconosciute delle precedenzae.

Solo dagli elenchi elaborati dai singoli USP emerge genericamente l'esistenza o meno di una eventuale precedenza ex CCNI, senza tuttavia alcuna indicazione circa la natura della stessa.

In riferimento ancora ai punteggi, ad esempio, non è possibile comprendere se il punteggio attribuito ai singoli candidati risulti o meno comprensivo del **punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento ai familiari**, atteso che ad ogni docente corrisponde un punteggio complessivo, ottenuto valutando servizi, titoli ed anzianità di servizio.

L'indicazione del solo punteggio complessivo impedisce ai candidati contro-interessati qualsiasi **verifica di eventuali titoli e servizi non valutabili**.

A mero titolo esemplificativo si rileva che il CCNI sulla mobilità non prevede alcun punteggio valutabile, nell'anzianità di servizio, per la docenza pre-ruolo nelle scuole paritarie e stabilisce espressamente che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* (cfr. ultimo cpv. della premessa alle note comuni alla tabella dei trasferimenti del CCNI sulla mobilità, doc sub A).

L'eventuale inserimento, da parte del candidato, nella domanda di mobilità, del punteggio per il predetto servizio e la convalida, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, del predetto punteggio, determinerebbe l'arbitraria ed illegittima alterazione della posizione dei docenti interessati e contro-interessati che hanno partecipato alla procedura di mobilità ed i risultati ottenuti risulterebbero il frutto di una semplice casualità.

In ogni caso, dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR, non è possibile verificare neppure se il predetto punteggio aggiuntivo di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge sia stato o meno riconosciuto agli altri candidati, a conferma dei denunciati vizi di difetto di trasparenza e di violazione dell'obbligo di motivazione dei risultati della procedura di mobilità e dei trasferimenti impugnati.

La stessa osservazione, relativa all'impossibilità di verifica dei criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, deve essere proposta in riferimento ai **criteri di riconoscimento delle precedenze**.

Nel bollettino dei movimenti pubblicato dagli USP competenti risulta infatti genericamente indicata, per il singolo candidato, l'esistenza o meno di una precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità, senza precisazione di quale tipo di precedenza si tratti. Anche per le precedenze, quindi, i candidati contro-interessati non sono stati messi in condizione di conoscere la tipologia della precedenza e di verificare l'esistenza dei requisiti per farli valere.

Quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso ed in quello in esame dimostra che l'assegnazione delle sedi alle ricorrenti ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi.

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

E' inoltre mancato, da parte dello stesso Ministero, probabilmente anche alla luce dei tempi molto ristretti in cui è stata espletata la procedura di mobilità, un controllo dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo del predetto "algoritmo", come è dimostrato dagli evidenti ed incontestabili errori che sono stati evidenziati nei precedenti motivi di ricorso e dalla evidente ed incontestabile attribuzione, in alcuni casi, anche di punteggi del tutto esorbitanti rispetto al massimo dei punteggi obiettivamente attribuibili.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione. Quanto sopra esposto conferma la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*. La sussistenza del *periculum in mora* e la richiesta di sospensione dell'efficacia dei trasferimenti impugnati – anche *inaudita altera parte*. I provvedimenti impugnati, per modalità ed i tempi nei quali sono stati adottati dal Ministero resistente, oltre che per la loro intrinseca illegittimità, sono suscettibili di arrecare alle ricorrenti un danno grave ed irreparabile, che legittima il ricorso alla procedura d'urgenza.

Nel caso di specie:

- i trasferimenti sono stati disposti verso località del nord Italia distanti da Trani (luogo di residenza della ricorrente) e dalla precedente sede di lavoro della ricorrente (Molfetta) più di 600 Km., in località neanche raggiungibili tramite collegamenti aerei diretti;
- i trasferimenti sono stati disposti in data 13/08/2016, in pieno periodo feriale, a ridosso del week-end di ferragosto, con un preavviso di soli quindici giorni rispetto alla data di efficacia degli stessi trasferimenti (01/09/2016);
- la ricorrente è stata obbligata a prendere servizio a Prato, sede di destinazione, in data 01/09/2016.

Ad ulteriore conferma della sussistenza del *periculum in mora*, deve considerarsi inoltre quanto segue, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente:

- La ricorrente, trasferita da Molfetta all'ambito Toscana 22, ricomprendente il Comune di PRATO è coniugata dal 30/12/1992 con l'architetto Acella Francesco ed è madre di Giorgio Pio anni 14 (Canosa di Puglia 14/02/2002), residente in Trani dalla nascita, che svolge la propria attività scolastica e sportiva nel comune di residenza.

Lo stesso è una stella nascente del basket semi-professionista per la squadra del CUS Bari, selezionato nella squadra nazionale azzurra giovanile (doc. 10); di Claudia Maria anni 20 che frequenta l'università di Matera luogo dove ha superato il test di ammissione e dove, per reddito e merito, è titolare di borsa di studio;

il coniuge della ricorrente svolge libera professione (architetto) ma che ultimamente, per motivi di salute (depressione), non riesce più a svolgere; a tal motivo si allega Modello Unico da cui si evince reddito zero negli ultimi

tre anni (doc. 11); pertanto è evidente che la scrivente mantiene la famiglia, quale unico fruitore di reddito per cui, se dovesse utilizzare lo stipendio per vivere a Prato, non saprebbe come fare per mantenerla;

- la stessa si trova nell'impossibilità materiale ed oggettiva di disporre il trasferimento del proprio nucleo familiare entro la data della presa di servizio (01/09/2016), per meri motivi economici (priva di soldi per affittare immobili versare cauzioni e provvedere alle evidenti necessità della famiglia a cui non può fare affidamento al marito per la depressione di cui soffre e la mancanza di sue entrate economiche; i figli dovrebbero necessariamente cambiare scuola, università e ciò comporterebbe costi e pregiudizio per la carriera agonistica del figlio, che perderebbe la possibilità di giocare nella squadra nazionale e per la figlia che perderebbe la borsa di studio, senza considerare i problemi di adattamento data l'età adolescenziale per il figlio e giovanile per la figlia.

Infine, la ricorrente, già beneficia dell'assistenza, accolta dall'INPS in data 24/07/1998, su Soldano Maria Giuseppa (suocera) dichiarata portatore di handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3 L.104) (doc. 12);

- Per la ricorrente, la notizia del trasferimento presso l'ambito assegnato, illegittimamente disposto alla luce delle censure sopra sollevate e comunicato solo in data 13/08/2016, ha sconvolto la serenità del nucleo familiare e le abitudini dei suoi componenti, ingenerando un diffuso stato d'ansia non solo nella ricorrente, ma anche nei figli e del marito incidendo dunque negativamente anche sulla loro vita familiare, affettiva e relazionale. La gravità ed irreparabilità del danno è determinata dal trasferimento ad una sede di servizio notevolmente distante dal luogo in cui le ricorrenti risiedono e nel quale si è sempre svolta - e si svolge - la vita familiare, affettiva, sociale e lavorativa delle stesse.

L'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in se e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha infatti natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in se, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica

dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore azione avverso i trasferimenti impugnati, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui sono stati disposti ed ai danni comunque subiti e subendi,

RICORRE

al Tribunale di Trani Sez. Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- a) sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia del trasferimento impugnato, anche in considerazione del fatto che il trasferimento è stato disposto in data 13 agosto 2016 ed è divenuto efficace in data 01/09/2016, con un preavviso inidoneo a consentire alla ricorrente, anche in vigilia delle peculiari situazioni personali e familiari sopra descritte, la possibilità della presa di servizio presso la sede di destinazione
- b) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo (Molfetta) e comunque utilizzazione della ricorrente presso la provincia di immissione in ruolo (Bari) nelle more della predetta verifica (e successiva assegnazione di una sede di servizio, individuate in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Bari, ovvero, in subordine, della regione Puglia e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara anticipatario.

Nell'instauranda azione di merito la ricorrente chiederà l'annullamento dei trasferimenti impugnati, ovvero comunque la declaratoria della loro nullità, invalidità ed inefficacia, trattandosi di atti illegittimi, ingiustificati, adottati in contrasto con gli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, oltre che lesivi del principio della parità di trattamento, nell'ambito della medesima procedura di mobilità.

La ricorrente chiede altresì l'accertamento dell'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e la condanna del Ministero resistente alla ripetizione della predetta procedura, quanto meno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata.

La ricorrente chiede altresì l'accertamento del suo diritto all'assegnazione di una differente sede di lavoro rispetto a quella individuata nei provvedimenti di trasferimento, con assegnazione ad un ambito della regione Puglia e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione ai predetti illegittimi trasferimenti.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (www.pugliausr.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Ai sensi dell'art.9, comma 1 bis, D.P.R. 30.05.2002 n.115, introdotto dal D.L. 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n.111, ai fini del contributo unificato, parte ricorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, che è esente.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste - anche istruttorie e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

1. contratto di lavoro stipulati dalla ricorrente presso Il Liceo Fornari di Molfetta ;
2. domande di mobilità presentate dalla ricorrente, convalidate dall'USP Bari;

sub 2 lettera di notifica;

3. mail del 13/08/2016 di notifica esito domande di mobilità dalle ricorrenti;
4. tentativo di conciliazione avverso esito mobilità proposti dalle ricorrenti, con relativa ricevuta;
5. decreto 3961 emesso, in data 29/07/2016, dall'USR per la regione Puglia;

sub 5 comunicazione USR del 15/06/2016

6. bollettino trasferimento usp lecce;

sub 6 USP Lecce posti in deroga del 19/08/2016;

7. Estratto MIUR bollettino trasferimenti toscana;
8. Estratto MIUR movimenti nazionali fase C, candidati con punteggio minore della ricorrente;
9. estratto movimenti MIUR (fase D)
10. attestazioni sportive di Acella Giorgio
11. Modello unico di acella francesco anni 2014\15\16
12. documentazione legge n. 104/92 ;

A. CCNI stipulato in data 08/04/2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017;

Trani, data della notifica

Avv. Eliodoro Savino



MANDATO


La sottoscritta Prof.ssa Angela pia Savino nata a Barletta il 26/11/1966 e residente in Trani alla via Ugo la Malfa 4 C.f: SVNNLP66S66A669Z elettivamente domiciliata in Barletta, alla via Monfalcone, 62 presso lo studio dell'Avv. Savino Eliodoro Antonio, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente procedimento l'Avv. Eliodoro Antonio Savino conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, e dichiara di eleggere domicilio presso il suo Studio in Via Monfalcone 62 Barletta. Il presente costituisce autorizzazione al trattamento dei dati sensibili necessari ai fini dell'espletamento del mandato ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Prof. Angela Pia Savino



è autentica

Avv. Eliodoro Savino





TRIBUNALE DI TRANI
Sezione LAVORO
Il Giudice

Il Giudice del Lavoro Dott. Nicola Morgese.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede e l'istanza di notificazione ivi contenuta, *confermato lo scritto depositato in cancelleria.*

Visto l'art. 151 c.p.c.,

FISSA

Per la discussione l'udienza del 12.10.2016, disponendo che la notificazione del ricorso e del presente decreto alla parte resistente avvenga fino a 20 giorni prima della detta udienza.

Autorizza per i soli controinteressati la notificazione del ricorso e del presente decreto nei suddetti termini tramite pubblicazione sui sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>, con inserimento per intero dei suindicati atti nella competente sezione Atti di Notifica 2016 e dispone la medesima modalità di notifica sui siti dell'Ambito Territoriale di competenza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Trani, 20.10.2016

Il Giudice
(dott. Nicola Morgese)

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ROSA ANTONI

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE LAVORO

PRODOTTO IN UNICO ORIGINALE

21/9/2016
UFFICIO AMMINISTRATIVO
COTT. PASQUALE CANNILLO